

CCIR N. 2 /2019

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE (CCIR) CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020

L'anno 2019, il giorno 28 del mese di giugno a Trieste, presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, in sede di contrattazione decentrata

TRA

la delegazione di parte pubblica composta da:

Dirigente titolare	dott.ssa Patrizia Pavatti
Dirigente regg. ufficio III	dott.ssa Alida Misso
Dirigente tecnico	dott. Dino Castiglioni

e la delegazione di parte sindacale composta da:

CISL/Scuola
UIL/Scuola/RUA
SNALS/CONFSAL
Fed. GILDA/UNAMS

è raggiunto il seguente accordo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado della regione Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2019/2020

- Visto** il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 19/4/2018, con particolare riferimento all'art. 1 il quale individua le materie oggetto di contrattazione integrativa;
- Vista** la legge 107 del 13 luglio 2015;
- Visto** il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare in riferimento alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Vista** l'O.M. n. 203 dell'8 marzo 2019;
- Visto** l'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e Ata per l'anno scolastico 2019/2020 del 12/6/2019;

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. La presente ipotesi di CCIR, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1 dell'ipotesi di CCNI, si applica al personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica di ruolo), educativo e Ata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ha validità per l'anno scolastico 2019/2020.
2. La presente ipotesi di CCIR è indirizzata al reimpiego del personale docente, educativo e Ata in soprannumero o in esubero assicurando continuità didattica e di posto, con la possibilità di utilizzazione per quanto riguarda il personale docente, per le attività di potenziamento, anche in altri insegnamenti o ruoli, sempreché il personale interessato sia in possesso dei relativi titoli di studio e/o professionali, attribuendo il relativo trattamento economico come previsto dall'art. 1 comma 2 dell'ipotesi di CCNI.

ART. 2 – MATERIE

1. La presente ipotesi di CCIR stabilisce i criteri e definisce le modalità di utilizzazione del personale docente, educativo ed Ata in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado della regione Friuli Venezia Giulia.

ART. 3 – DEFINIZIONE DEL QUADRO COMPLESSIVO DELLE DISPONIBILITA'

1. L'Ufficio Scolastico Regionale, tenuto anche conto delle disposizioni concernenti la definizione degli organici al fine dell'utilizzo del personale, fornisce l'informazione alle OO.SS. come previsto dagli artt. 3 e 12 dell'ipotesi di CCNI, in ordine al quadro iniziale complessivo delle disponibilità provinciali (adeguamento dell'organico dell'autonomia alla situazione di fatto), predisposto dagli Uffici Ambiti Territoriali, ivi compresi i posti relativi all'insegnamento della religione cattolica.
2. A tal fine, dopo aver dato attuazione a quanto previsto dall'art. 2 comma 6 CCNI e dopo aver consentito ai docenti titolari di cattedra oraria esterna di chiedere con esplicita domanda e sussistendone le condizioni una diversa aggregazione per l'ottimizzazione della stessa, verrà predisposto il quadro delle disponibilità complessive provinciali distinto per ordine e grado di scuola il quale dovrà contenere:

A. PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO

- a) Disponibilità residue dopo i movimenti di mobilità;
- b) Disponibilità distinte derivanti dall'adeguamento dell'organico dell'autonomia e dalla situazione di fatto;
- c) I posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010;
- d) Tutti i posti disponibili per un anno scolastico previsti dalla normativa vigente, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie;
- e) Ore residue nella scuola secondaria di I e II grado, le quali possono essere abbinate sia nella stessa che in altra istituzione scolastica, in modo da costituire posti o cattedre con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente stabilito tranne per i casi previsti dall'ordinamento;
- f) Concorrono a costituire il quadro delle disponibilità per la classe di concorso A-22 e per la classi di concorso di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola: l'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri.

Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi anche i posti vacanti o disponibili nell'organico derivanti dalla attuazione di iniziative progettuali di cui al comma 65, art 1 della legge 107/2015 (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile e assegnabile a livello provinciale).

B. PER IL PERSONALE A.T.A.


- a) Per il quadro delle disponibilità del personale A.T.A. si fa riferimento all'ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta in data 12/06/2019
- b) Il personale A.T.A. in servizio presso istituzioni scolastiche con plessi e/o sezioni staccate distanti tra loro più di 30 km può presentare domanda di utilizzazione.

ART. 3 bis - DOCENTI I.R.C.

1. Gli insegnanti di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato che non trovano la disponibilità di ore nell'attuale scuola di servizio, sono utilizzati, fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 7, per completamento cattedra o per l'intero orario, in altra scuola della stessa diocesi e fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del CCNI. L'Ufficio scolastico regionale, previa informazione alle OO.SS., predisporrà un quadro complessivo delle disponibilità suddiviso per diocesi.

ART. 3 ter – PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA

1. Per la diffusione della pratica musicale nella scuola primaria, in assenza di personale interno in possesso dei requisiti previsti dal DM n. 8 del 31 gennaio 2011, possono essere utilizzati, a domanda, docenti anche non in esubero delle classi di concorso 29/A (ex 31/A), 30/A (ex 32/A) e 56/A (ex 77/A). I posti che si liberano incrementano le disponibilità per le operazioni di utilizzazioni per la stessa tipologia di posto o classe di concorso (CCNI art. 2 c.1 lett. n) e art. 6 bis).



ART. 4 - PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA

1. In via residuale potranno essere autorizzati progetti che coinvolgono il personale in esubero, fermo restando i compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ipotesi di CCNI.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 8, dell'ipotesi di CCNI, le utilizzazioni per la realizzazione di progetti sono disposte per l'intero orario di cattedra o per parte di esso, a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra e tenendo conto della continuità didattica.

ART. 5 - UTILIZZO SU PROGETTI

1. Il personale docente ed educativo può richiedere di essere utilizzato sui "progetti" autorizzati.
2. A tal fine l'interessato deve indicare, oltre alla priorità nell'utilizzo, se su posto comune o su progetto, anche i titoli culturali e professionali posseduti e le eventuali precedenti esperienze di utilizzo su progetto.
3. I titoli culturali e professionali vanno documentati o autocertificati e valutati dall'Ufficio Territoriale di competenza.
4. L'utilizzazione su progetto è disposta dall'Ufficio Territoriale.
5. L'utilizzazione può essere disposta prioritariamente nei confronti del docente designato dal collegio docenti in sede di proposta e, successivamente, a favore di altro docente, disponibile, in servizio nella scuola o che ne faccia richiesta in sede di utilizzazione.

ART. 5 bis - UTILIZZO DEGLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI

1. Gli ITP potranno essere utilizzati anche sui posti disponibili degli uffici tecnici degli istituti professionali e tecnici previsti nei rispettivi regolamenti.
2. Gli ITP dopo la copertura di tutti i posti disponibili anche su classi di concorso affini o nelle istituzioni scolastiche di altro ordine e tipo, possono essere utilizzati, come attività residuale, per lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi di alunni finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di primo grado e negli istituti comprensivi e comunque, in via residuale, per le attività di cui al comma 9 art. 2 dell'ipotesi di CCNI.
3. Qualora vengano utilizzati nelle classi di concorso appartenenti alla tabella A, sempreché in possesso dei titoli di studio, verrà attribuito il maggior trattamento economico.
4. Gli ITP, terminati i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l'atto aggiuntivo alla convenzione del 29/10/2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 07.11.2014, potranno essere utilizzati su posti disponibili di sostegno.

ART. 5 ter - UTILIZZO DEL PERSONALE DOCENTE

1. Potranno chiedere l'assegnazione provvisoria anche i docenti FIT assunti da Graduatorie pubblicate entro il 31 agosto 2018. Potranno chiedere l'assegnazione provvisoria per diverso distretto sub comunale nei comuni costituiti da più distretti nel caso in cui l'interessato si avvalga delle condizioni che danno diritto alle precedenza di cui all'art. 8 del CCNI.
2. Potranno chiedere l'assegnazione solo per altra provincia, i docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché siano stati ammessi ai percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio - anche a tempo determinato - su posto di sostegno.
3. I docenti possono produrre domanda di assegnazione provvisoria anche all'interno della provincia ottenuta con la mobilità ai sensi dell'art. 7, comma 2, del CCNI.
4. Per quanto concerne l'utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale nei licei musicali e coreutici si fa riferimento all'art. 6 bis del CCNI.

ART. 6 - SCADENZE, CRITERI E PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E LA DEFINIZIONE DELLE DISPONIBILITÀ

1. La data entro cui viene pubblicato all'albo di ciascun Ufficio Territoriale il quadro complessivo delle disponibilità, è fissata al 9 agosto 2019 fatta salva ogni altra eventuale determinazione da parte del MIUR.
2. Unitamente al quadro delle disponibilità iniziali è reso noto il calendario delle operazioni disciplinate dal presente contratto, da concludere entro il termine previsto dalle disposizioni vigenti.

Feb Au M

Ally

Bp

3. Le operazioni già compiute non sono modificabili a seguito di sopravvenute disponibilità ad eccezione del rientro dei trasferiti d'ufficio nell'ottennio che abbiano in tali anni fatto domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità.
4. Fatte salve le operazioni di assegnazione provvisoria, che possono essere disposte solo su posti, cattedre e posti orario vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico, le altre operazioni possono essere disposte, in relazione alle preferenze degli interessati, per qualunque tipo di posto accertato disponibile, purché il numero del personale da utilizzare sia superiore o uguale al numero dei posti disponibili.
5. Qualora invece il numero del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare risulti inferiore al numero dei posti disponibili per l'intero anno, le operazioni di utilizzazione devono essere effettuate in modo che la disponibilità residua si riferisca a posti con minore consistenza oraria e minore durata della disponibilità.
6. Per la scuola secondaria di primo grado, le eventuali disponibilità orarie residue per l'approfondimento delle materie letterarie e di altre discipline che le scuole scelgono per l'incremento orario nel tempo pieno fino a 40 ore e le ore necessarie per il potenziamento della lingua inglese, non assegnate dai competenti Uffici provinciali, sono restituite alla disponibilità delle scuole. Tali ore dovranno essere assegnate prioritariamente al personale a tempo determinato avente titolo al completamento e in seguito, su domanda dell'interessato, al personale docente di ruolo della stessa classe di concorso fino ad un massimo di 24 ore come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo.

ART. 6 bis - ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

1. L'Ufficio Scolastico richiede ai Dirigenti scolastici di fornire per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, per il personale educativo ed ATA tutti gli elementi di conoscenza indicati negli articoli precedenti necessari a definire il quadro delle disponibilità inclusi i posti e/o cattedre interi e/o spezzoni derivanti dagli esoneri o semi-esoneri conseguenti a provvedimenti di individuazione.
2. L'Ufficio Scolastico determina l'adeguamento dell'organico di diritto di sostegno alla situazione di fatto in tempo utile, e ne dà immediata comunicazione alle scuole previa informativa sindacale.

**ART. 7 - ULTERIORI CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE
DOCENTE**

1. La copertura dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado avviene con precedenza per i docenti specializzati sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (riferito alle supplenze annuali), previo accantonamento dei posti come previsto dall'art. 9, comma 2, dell'ipotesi di CCNI.
2. Le utilizzazioni sui posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare.
3. Per quanto previsto all'art. 11 comma 7 del CCNL sulla mobilità per l'anno scolastico 2019/2020, i Dirigenti Scolastici predisporranno i criteri tramite contrattazione d'istituto.

ART. 8 - PRECEDENZA DOCENTI NEI CPIA (EX CTP) - SCUOLE CARCERARIE

1. È assicurata la priorità nell'utilizzo, a prescindere dal punteggio, al personale docente che ha già prestato servizio, per almeno un triennio, rispettivamente presso i CPIA (ex CTP) e le scuole carcerarie.
2. Ai fini della conferma nelle predette scuole il servizio deve essere auto certificato.

ART. 9 - SEQUENZA OPERATIVA

1. In conformità a quanto stabilito dall'ipotesi di CCNI, tutte le operazioni a domanda precedono quelle, eventuali, d'ufficio.
2. L'ordine di effettuazione delle operazioni è quello di cui alle indicazioni fornite dell'ipotesi di CCNI e dai relativi allegati, con l'avvertenza che le assegnazioni provvisorie da altra provincia o per altra classe di concorso sono effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l'a. s. 2019/2020.
3. Nell'ambito di ciascuna fase di utilizzazione sono rispettate le precedenze di cui agli artt. 8 e 18 dell'ipotesi di CCNI.
4. Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale saranno effettuate trattando preliminarmente il personale titolare di sede che renda disponibili posti per le operazioni successive; l'impiego sul posto di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati o che








abbiano partecipato all'apposito corso di formazione di cui all'art. 2, comma 3, lettera c, del CCNI dd. 13.05.2015 sia con contratto a tempo indeterminato sia aspiranti a supplenze. Analogamente, l'impiego su classi di concorso affine, di docente non abilitato è subordinato a completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale della classe di concorso richiesta.

5. Fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 2, del presente CCIR, per la scuola secondaria di II grado si opera come segue:
 - a) sui posti di sostegno sono utilizzati innanzi tutto i docenti che, per effetto di trasferimento o passaggio, ovvero per nuova nomina, abbiano acquisito la titolarità su posti di sostegno della dotazione organica delle rispettive province (i predetti docenti sono graduati ai fini dell'utilizzazione e sono assegnati alle scuole in base alle preferenze espresse);
 - b) l'utilizzazione del predetto personale nella scuola assegnata nell'a.s. 2018/2019 è confermata a meno che i docenti stessi non chiedano ed ottengano l'utilizzazione sui posti di sostegno di altre scuole e istituti;
 - c) sui posti che residuano dopo la precedente operazione sono utilizzati gli altri docenti di ruolo della provincia in possesso del titolo di specializzazione, come previsto dai commi precedenti.

ART. 10 - SCAMBIO DI POSTO TRA CONIUGI

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 9, dell'ipotesi di CCNI, a conclusione di tutte le operazioni di cui al presente contratto potranno essere esaminate eventuali richieste di scambio di posto tra coniugi, entrambi docenti di scuola dell'infanzia o di scuola primaria.
2. Lo scambio è effettuabile a condizione che gli interessati risultino entrambi assegnati a posti della stessa tipologia e può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.
3. Parimenti si procede in relazione ad analoghe richieste formulate da coniugi docenti di scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ovvero di personale ATA a condizione che entrambi siano assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso o profilo professionale.
4. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno per il quale è disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa istituzione scolastica.
5. Lo scambio di posto tra coniugi titolari in province diverse deve essere disposto entro il 31 agosto 2019.
6. Le eventuali domande devono pervenire all'Ufficio Territoriale di destinazione e, per conoscenza, all'Ufficio Territoriale di appartenenza, entro il 9 agosto 2019.

ART. 10 bis – PRECEDENZE NELLE UTILIZZAZIONI

1. Per quanto riguarda il riconoscimento delle precedenza nelle operazioni di utilizzazione del personale docente, educativo e Ata per l'anno scolastico 2019/2020 si applica quanto previsto dall'ipotesi di CCNI in materia sottoscritto in data 12 giugno 2019.

ART. 11 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La data per la presentazione delle domande di utilizzazione da parte del personale docente (compresi i docenti di religione cattolica), educativo e ATA è fissata dal 9 luglio 2019 al 20 luglio 2019.
2. Le domande sono presentate e indirizzate agli Uffici Territoriali competenti, tramite istanze on line per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di 1° e 2° grado e il personale Ata. Invece, per via cartacea utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal MIUR per gli I.R.C., il personale educativo, per i docenti ex DDG 85/2018 (FIT) e per i docenti dei licei musicali e coreutici. La domanda deve essere integrata dalle dichiarazioni personali e inoltrata agli Uffici Territoriali tramite la scuola di servizio.
3. Le domande di utilizzazione sono trasmesse direttamente con la documentazione agli Uffici Territoriali di destinazione e in copia agli Uffici Territoriali delle province di titolarità.

ART. 12 - INFORMATIVA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

1. Almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di utilizzazione e della pubblicazione del quadro delle disponibilità è data informazione alle OO.SS regionali attraverso l'invio della documentazione relativa alla disponibilità dei posti.
2. Eventuali successive modificazioni ed integrazioni, relative alle diverse tipologie di posti, saranno comunicate alle OO.SS. regionali, prima della loro pubblicazione.

Al

Al

Al

3. Graduatorie e calendari di convocazione sono trasmessi - contemporaneamente alla loro pubblicazione - alle OO.SS. regionali.

ART. 13 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni di utilizzazione sono svolte per convocazione nei confronti dei docenti delle classi di concorso in esubero solo nel caso in cui gli stessi non siano stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo domanda.
2. Il calendario delle eventuali convocazioni viene notificato mediante avviso alle istituzioni scolastiche del territorio e inserimento sul sito *web* dell'amministrazione.
3. Per il personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena, per Ufficio Territoriale si intende l'Ufficio II dell'Ufficio Scolastico Regionale.

ART. 14 - GRADUATORIE

1. Per il personale che richiede l'utilizzazione viene compilata - ove ricorrano le condizioni - la graduatoria degli aspiranti.
2. Le graduatorie vengono pubblicate sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale .

ART. 15 - RECLAMI E RICORSI

1. Avverso le graduatorie redatte dall'Ufficio Territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita, entro 5 giorni dalla pubblicazione, la presentazione di motivato reclamo all'organo che ha emesso l'atto.
2. Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami avverso tutti i provvedimenti consequenziali, come previsto dall'art. 20 dell'ipotesi di CCNI.
3. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
4. Per controversie individuali si fa riferimento all'art. 20 dell'ipotesi di CCNI.

ART. 16 - CONTROVERSIE INTERPRETATIVE

1. Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione delle norme del presente contratto, le parti contraenti, entro tre giorni dalla richiesta di una di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'interpretazione autentica deve essere definita entro tre giorni dal primo incontro.
2. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.
3. Le parti non intraprenderanno alcuna iniziativa prima che si sia conclusa la procedura prevista dal presente articolo.

ART. 17 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto o difforme dalla presente ipotesi di contratto collettivo integrativo regionale si rinvia al testo di C.C.N.I. sottoscritto il 12/6/2019, che è in attesa di certificazione.

ART. 18 - IMPEGNI DI SPESA

1. A norma dell'art. 47, comma 3 del D.L.vo n. 165/2001 si dichiara che la presente ipotesi non comporta, neanche a carico degli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate alla Direzione Generale Regionale.



Handwritten signatures in blue and black ink, including a large 'X' mark on the right side of the page.


Letto, approvato e sottoscritto

Trieste, 28.06.2019


LE PARTI CHE SOTTOSCRIVONO IL CONTRATTO

Per la parte pubblica:

Il Dirigente Titolare dott.ssa Patrizia Pavatti



Il Dirigente dell'Ufficio III Dott.ssa Alida Misso



Il Dirigente tecnico Dino Castiglioni



Per le Organizzazioni Sindacali:

CISL/Scuola
Donato Lamorte




UIL/Scuola/RUA
Ugo Previti



SNALS/CONFSAL
Giovanni Zanuttini



Fed. GILDA/UNAMS
Massimo Vascotto



Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-left quadrant of the page.